

Delibera n. 34 del 07.06.2012

Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co. 1° del d.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore

Il Dirigente del Settore Finanziario

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

1. che copia conforme della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 7 GIU. 2012 al 22 GIU. 2012 ex art. 124, comma 1, del dlgs. 18/08/2000, n. 267;
2. che è trasmessa in elenco con foglio n. .... in data ..... ai sigg. capigruppo consiliari ex art. 125, del dlgs. 18/08/2000, n. 267.

Andria, 7 GIU. 2012

Il Vice-Segretario Generale

dott.ssa Anna Lisa CAMPOSEO




La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

Vice-Segretario Generale

dott.ssa Anna Lisa CAMPOSEO

Andria, 7 GIU. 2012



# PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA - TRANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 34 DEL 07.06.2012

**OGGETTO:** Programmazione del Fabbisogno di Personale per il triennio 2012/2014 e corrispondente Piano Annuale delle Assunzioni 2012. Avvio procedure di mobilità, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per n. 1 posto da Dirigente con professionalità contabile.

L'anno duemiladodici addì 7 del mese di GIUGNO

nel Palazzo della Provincia, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale. Per la trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti:

- | Presente                            | Assente                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
1. VENTOLA FRANCESCO - Presidente
  2. GIORGINO NICOLA - Vice Presidente
  3. DI MARZIO GIUSEPPE - Assessore
  4. CEFOLA GENNARO - "
  5. CAMERO POMPEO - "
  6. CAMPANA DOMENICO - "
  7. SPINA ANTONIA - "
  8. LOMBARDI CARMELINDA - "
  9. DAMIANI DARIO - "

Assume la Presidenza il Sig. Presidente dott. Francesco VENTOLA

Partecipa alla seduta il Vice-Segretario Generale, dott.ssa Anna Lisa CAMPOSEO

Previa istruttoria del Settore Personale della Provincia di Barletta - Andria - Trani, conclusasi con il parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa, espresso dal Dirigente del medesimo Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Su relazione del Presidente dott. Francesco Ventola.

Premesso che:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita: "1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- l'articolo 6, commi 1, 3, 4 e 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita: "1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis.....6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette";
- l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16, comma 1 della Legge n. 183/2010, c.d. Collegato Lavoro, il quale prevede per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di ricognizione annuale delle condizioni di eccedenza del personale, al fine di poter effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni derivate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita: "1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle programmate delle spese del personale. 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.. 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo".

**Richiamate:**

- la Deliberazione di G.P. n. 25 dell'08.04.2011 con cui si è proceduto all'adozione del Programma del Fabbisogno di Personale per il triennio 2011/2013 e del corrispondente Piano Annuale delle Assunzioni per l'anno 2011, che qui si richiama integralmente;

- la successiva Deliberazione di G.P. n. 130 del 21.12.2011, di modifica al precitato Programma del Fabbisogno anni 2011/2013, e conseguente rideterminazione della dotazione organica dell'Ente, che qui si richiama integralmente;
- la Deliberazione di G.P. n. 20 del 29.03.2012, avente ad oggetto "Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e mobilità collettiva, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 183/2011 - anno 2012", che qui si richiama integralmente;

**Atteso** che con Deliberazione di G.P. n. 25 del 20.04.2012, avente ad oggetto "Rilascio nulla osta al trasferimento presso il Comune di Canosa di Puglia richiesto dal dott. Giuseppe DI BIASE, Dirigente del Settore Finanziario e Tributi della Provincia di Barletta - Andria - Trani, a seguito di procedura di mobilità", questa Amministrazione ha provveduto al rilascio del nulla osta al trasferimento del dott. Giuseppe DI BIASE presso il Comune di Canosa di Puglia, in quanto risultato idoneo alla procedura di mobilità esterna, indetta dal Comune medesimo, tanto al fine di assecondare le legittime aspettative del dirigente in discorso;

**Ravvisata** la necessità, pertanto, di procedere alla copertura del posto che si renderà vacante a seguito del passaggio ad altra amministrazione del Dirigente del Settore Finanziario e Tributi dell'Ente e, dunque, di approvare uno stralcio della nuova Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2012-2014, e del relativo Piano Occupazionale, mediante l'attivazione di procedura di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale, ;

**Atteso** che con il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 è sostanzialmente mutato lo scenario legislativo in materia di contenimento delle spese di personale e le conseguenti possibilità assunzionali negli Enti pubblici;

**Dato atto** che, secondo quanto sancito dall'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n.311 (Legge Finanziaria 2005), l'istituto della mobilità, ai fini assunzionali, è da considerarsi quale istituto a ricaduta "neutra", qualora avvenga tra enti che hanno limitazioni alle assunzioni; ovvero che la stessa non può essere considerata né nel tetto delle cessazioni e neppure in quello delle assunzioni e, dunque, nel 20% della spesa dei cessati per gli enti soggetti al Patto di Stabilità;

**Richiamato**, a tal riguardo, anche il principio ribadito dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti nella deliberazione n. 79/2011/PAR, la quale testualmente chiosa:



*"la mobilità, anche intercompartimentale, è ammessa in via di principio, ai sensi dell'art. 1, co. 47, della legge n. 311/2004, tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non dovrebbe generare alcuna variazione nella spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema di finanza pubblica locale; perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata, devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche; il divieto di assunzione posto a carico degli enti locali inadempienti alle prescrizioni del patto ovvero nei quali l'incidenza sulla spesa di personale non sia inferiore al 40% (Ora tornato al 50% del totale delle spese correnti, ex art. 76, commi 4 e 7 del D.L. n. 112/2008, è da intendersi esteso anche alle operazioni di mobilità in entrata;*

*qualora si verificano tutte le condizioni sopra richiamate i trasferimenti per mobilità non rientrano nei vincoli normativamente previsti in materia (quale, ad esempio, quello disposto per gli enti "virtuosi" nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente)."*

**Preso atto**, comunque, che, in seguito all'articolo 28, comma 11-*quater* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, il precitato limite del 40% relativo all'incidenza della spesa di personale rispetto al totale delle spese correnti, è ora tornato al 50%;

**Dato atto** che, ai sensi del comma 113, dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2011, a partire dall'anno 2012, la Provincia di Barletta-Andria-Trani rientra tra quegli enti soggetti alle regole del Patto di Stabilità interno;

**Dato atto** che, in riferimento ai conteggi effettuati dagli Uffici competenti, può attestarsi il rispetto della percentuale prevista dalla normativa vigente, quale rapporto delle spese di personale su spese correnti e, precisamente:

SPESA PERSONALE ANNO 2011 € 12.160.166,55 = 27,80%

SPESA CORRENTI ANNO 2011 € 43.812.277,71

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

- n. 3/2005 del 03/11/2005 ad oggetto: “Direttiva concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di avvio delle procedure concorsuali”;
- n. 3/2006 del 02/05/2006 ad oggetto: “Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale”;
- n. 4/2008 del 18/04/2008 ad oggetto: “Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità”;

Ritenuto, inoltre, riconfermare, ad oggi, per l’anno 2012, quanto già deliberato con atto n. 130/21.12.2011, in merito alla programmazione del fabbisogno e relativo piano occupazionale, che qui si richiama integralmente;

Considerato che nella previsione di spesa del personale per l’anno 2012, pur alla luce degli effetti derivanti dalla nuova Programmazione del Fabbisogno, l’incremento della stessa è tale da non superare i limiti imposti dalla normativa vigente;

Dato atto che:

- sarà data informazione del presente atto alle OO.SS. territoriali, ai sensi dell’art. 7 del CCNL 01/04/1999;
- le assunzioni in servizio relative alla programmazione del fabbisogno triennale potranno essere riviste, qualora si verificassero situazioni tali da determinare variazioni nel triennio in considerazione, soprattutto con particolare riferimento ai vincoli di finanza pubblica imposti dal Legislatore e dalle disponibilità di Bilancio;

#### PROPONE ALLA GIUNTA

1. di approvare la Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2012-2014 e del relativo Piano Annuale delle Assunzioni per l’anno 2012, prevedendo l’assunzione di n. 1 Dirigente con professionalità contabile, volta a coprire il posto che si renderà vacante a seguito del passaggio ad altra Amministrazione del Dirigente del Settore Finanziario e Tributi;
2. di confermare, ad oggi, per l’anno 2012, quanto già deliberato con proprio atto n. 130/21.12.2011, in merito alla programmazione del fabbisogno e relativo piano occupazionale, che qui si richiama integralmente e di cui all’Allegato A;
1. di autorizzare il Dirigente del Settore Personale all’espletamento delle procedura assunzionale di mobilità esterna, di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., volta alla copertura di n. 1 posto di Dirigente con professionalità contabile, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, oltre che le procedure di mobilità in entrata in sostituzione delle mobilità in uscita autorizzate;

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente della Giunta;

Visti:

- la Deliberazione di G.P. n. 32 del 18.12.2009, relativa al Regolamento per il funzionamento degli Uffici e Servizi;
- le Deliberazioni di G.P. n. 25/08.04.2011 e n. 130/21.12.2011, relative alla Programmazione del Fabbisogno di personale per gli anni 2011/2013 e relativo Piano occupazionale per l’anno 2011;
- la Deliberazione di G.P. n. 43 del 30.12.2009, contenente il “Regolamento per l’assunzione di Dirigenti ed esperti ad alta specializzazione”;

- la Deliberazione di G.P. n. 8 del 29.01.2010, con cui è stato adottato il Regolamento sulla mobilità esterna per l’area della dirigenza;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il CCNL – Area Dirigenza – Comparto Regioni e Autonomie Locali;

Visti, altresì, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei rispettivi Settori, a norma dell’art. 49 del TUEL 267/2000;

con voti unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

2. di approvare la Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2012-2014 e del relativo Piano Annuale delle Assunzioni per l’anno 2012, prevedendo l’assunzione di n. 1 Dirigente con professionalità contabile, volta a coprire il posto che si renderà vacante a seguito del passaggio ad altra Amministrazione del Dirigente del Settore Finanziario e Tributi;
3. di confermare, ad oggi, per l’anno 2012, quanto già deliberato con proprio atto n. 130/21.12.2011, in merito alla programmazione del fabbisogno e relativo piano occupazionale, che qui si richiama integralmente e di cui all’Allegato A;
4. di autorizzare il Dirigente del Settore Personale all’espletamento delle procedura assunzionale di mobilità esterna, di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., volta alla copertura di n. 1 posto di Dirigente con professionalità contabile, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, oltre che le procedure di mobilità in entrata in sostituzione delle mobilità in uscita autorizzate;
5. di trasmettere all’Organo di Revisione Contabile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448.

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere e previa apposita unanime votazione

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.